



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0247

Fondo sociale per il clima *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0157/2022).

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione e gli Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi firmato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ("accordo di Parigi")²⁸ ed entrato in vigore nel novembre 2016. In virtù dell'accordo l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

²⁸ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento

(1) L'Unione e gli Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi firmato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ("accordo di Parigi")²⁸ ed entrato in vigore nel novembre 2016. In virtù dell'accordo l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. ***Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 al fine di colmare il divario di ambizione, in linea con i risultati del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da rispettare il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.***

²⁸ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nella comunicazione sul Green Deal europeo²⁹ la Commissione illustra una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società sostenibile, più giusta e più prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra **e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse**. La Commissione propone inoltre di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e di proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, secondo la Commissione questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

²⁹ COM (2019) 640 final.

Emendamento

(2) Nella comunicazione sul Green Deal europeo²⁹ la Commissione illustra una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società sostenibile, **equa**, più giusta e più prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che **al più tardi** nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. La Commissione propone inoltre di **ripristinare**, proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e di proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, secondo la Commissione questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

²⁹ COM (2019) 640 final.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ sancisce per legge l'obiettivo intermedio di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Tale regolamento stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni. Entro il 2030 l'Unione dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti di tali emissioni, di almeno il 55 % rispetto al livello del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a conseguire tale obiettivo intermedio.

Emendamento

(3) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ sancisce per legge l'obiettivo intermedio di conseguire la neutralità climatica **al più tardi** entro il 2050. Tale regolamento stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni. Entro il 2030 l'Unione dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti di tali emissioni, di almeno il 55 % rispetto al livello del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a conseguire tale obiettivo intermedio.

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno ad adoperarsi per un'Europa sociale e la determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell'UE e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Emendamento

(6) ***Il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali^{1 bis} sottolinea la necessità di rafforzare i diritti sociali e la dimensione sociale europea in tutte le politiche dell'Unione, come sancito dai trattati, in particolare dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).*** Con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno ad adoperarsi per un'Europa sociale ***che garantisca una transizione giusta*** e la determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione ***concreta*** del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell'UE e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

^{1 bis} ***Approvato dal Consiglio europeo il 24 e 25 giugno 2021.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere unicamente le attività e i destinatari che rispettano il diritto dell'Unione e il diritto nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro per quanto riguarda, tra l'altro, i salari e le condizioni di lavoro, inclusi i contratti collettivi, e che promuovono posti di lavoro sostenibili e di qualità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di concretare gli impegni presi sulla neutralità climatica, la legislazione dell'Unione su clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(7) Al fine di concretare gli impegni presi sulla neutralità climatica, la legislazione dell'Unione su clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. ***Una transizione giusta basata sui principi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e del pilastro europeo dei diritti sociali implica l'eliminazione della povertà energetica e di mobilità in tutta l'Unione. A tal fine, un nuovo Fondo sociale per il clima dovrebbe contribuire a proteggere e ad emancipare le famiglie più vulnerabili. Occorre prestare particolare attenzione a garantire che tali famiglie beneficino effettivamente dell'attuazione di vari strumenti di finanziamento, in particolare gli strumenti a disposizione degli Stati membri e che includono il Fondo di coesione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le entrate attualmente generate dall'EU ETS. I fondi a disposizione degli Stati membri dovrebbero essere utilizzati per investire nella ristrutturazione degli edifici, nella creazione di posti di lavoro verdi di qualità e sicuri come pure nello sviluppo delle competenze necessarie adeguate per***

la transizione verde e digitale, la decarbonizzazione del settore dei trasporti e un maggiore accesso alla mobilità dolce, pubblica e condivisa.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare ***l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.***

Emendamento

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare, ***qualsiasi estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinato ad altre misure, l'estensione dovrebbe contribuire all'eliminazione della povertà energetica e di mobilità a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro di qualità e di investimenti sostenibili, in maniera pienamente coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo. La Commissione dovrebbe raccogliere dati sull'impatto sociale delle misure di accompagnamento e sul modo in cui esse incidono sui diversi Stati membri, sulle diverse regioni e sui diversi gruppi vulnerabili, al fine di garantire un approccio preventivo per ridurre le diseguaglianze nell'accesso all'energia e alla mobilità sostenibili e a prezzi accessibili. È opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi più svantaggiati e alle famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità, affinché essi beneficino dell'attuazione di tali strumenti di finanziamento e nessuno sia lasciato indietro.***

³¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

³¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per finanziare ***tali*** investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, ***in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.***

Emendamento

(9) Per finanziare investimenti ***sufficienti, stabili ed equi*** servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, ***anche in considerazione della guerra di aggressione della Russia, tenendo conto della dipendenza degli Stati membri da combustibili fossili importati.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) I prezzi elevati del gas fossile, che determinano picchi estremi di prezzo in alcuni Stati membri nella stagione di riscaldamento 2021/2022, aggravati dalla dipendenza dalle importazioni e dalle tensioni geopolitiche, hanno evidenziato ancora una volta la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di gas fossile per le sue industrie e famiglie, la quale è percepita in particolare dalle famiglie più povere. Gli investimenti a

favore delle misure di efficienza energetica, nonché i sistemi di riscaldamento basati sulle energie rinnovabili, comprese le pompe di calore elettriche, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e la partecipazione a comunità di energia rinnovabile, sono quindi il metodo più efficace in termini di costi per ridurre la dipendenza dalle importazioni e le emissioni, aumentando nel contempo la resilienza dell'Unione. Sono necessari regimi di finanziamento di terzi, in particolare per le famiglie più povere, per garantire la conformità a tali principi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Poiché la transizione verso un'Europa più pulita avrà un impatto economico e sociale difficile da valutare ex ante, può essere necessario ricorrere a ulteriori investimenti e, quindi, a risorse finanziarie per realizzare l'impegno verso la neutralità climatica, preservando al contempo la coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) I costi trasferiti dai fornitori di combustibili ai consumatori finali possono variare a seconda dell'impresa, della regione o dello Stato membro. La Commissione dovrebbe pertanto raccogliere dati sulla quota dei costi assorbita dai fornitori di combustibili e sulla quota dei costi trasferita ai

consumatori finali e dovrebbe comunicare annualmente le proprie conclusioni al Parlamento europeo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quinquies) Nel settore dell'edilizia, una riforma olistica della struttura edilizia porterebbe a una minore domanda di energia, che terrebbe conto in modo più efficiente delle persone a rischio di esclusione, vale a dire coloro che soffrono maggiormente di povertà energetica nell'Unione. Contrasterebbe inoltre la tendenza delle famiglie a spostarsi tra zone rurali, periurbane, urbane e scarsamente popolate, evitando loro di incorrere potenzialmente in un aumento dei prezzi delle abitazioni e prevenendo la conseguente emissione di gas a effetto serra a causa del maggiore utilizzo dei trasporti privati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

(10) Si prevede che la transizione verso la neutralità climatica, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, colpirà in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni, ***in particolare le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni e i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate,*** non hanno

accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata *per* far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

Emendamento

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata *come risorsa propria per finanziare il bilancio dell'Unione sotto forma di entrate generali, conformemente all'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16 dicembre 2020^{1 bis} (l'"accordo interistituzionale") che definisce una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, fornendo così al bilancio dell'Unione i mezzi per contribuire a* far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno. *In base all'accordo interistituzionale è prevista l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie entro il 1° gennaio 2023. Le risorse proprie verdi sono mezzi per allineare il bilancio dell'Unione alle priorità politiche dell'Unione, fornendo così un valore aggiunto dell'Unione, e dovrebbero essere utilizzate per contribuire agli obiettivi di integrazione delle questioni climatiche, al rimborso dei debiti di Next Generation EU e alla resilienza del bilancio dell'Unione per quanto riguarda il suo funzionamento come strumento per gli investimenti e le garanzie.*

^{1 bis} *Accordo interistituzionale del 16*

dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Possono essere inoltre necessarie ulteriori misure fiscali e di stimolo al fine di sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le piccole imprese vulnerabili o gli utenti vulnerabili dei trasporti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non *riescono ad accedere* ai servizi energetici essenziali *come il* raffrescamento, *quando le temperature aumentano, e il riscaldamento*. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE³² il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non *hanno accesso* ai servizi energetici essenziali *che sono il presupposto di un tenore di vita dignitoso e della salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nell'ambito della politica sociale esistente e di altre politiche pertinenti, spesso a causa del fatto che la spesa energetica rappresenta una quota elevata del loro reddito disponibile dovuto a fattori concomitanti, in particolare un basso reddito, costi dell'energia elevati e*

nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

scarsa efficienza energetica delle abitazioni. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE³² il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. ***Nonostante l'importanza del fatto che tale sfida sia stata riconosciuta a livello dell'Unione per oltre un decennio attraverso varie iniziative, normative e orientamenti, non esiste ancora una definizione standard di povertà energetica a livello dell'Unione e solo un terzo degli Stati membri ha introdotto una definizione di povertà energetica a livello nazionale. Di conseguenza, non sono attualmente disponibili dati trasparenti e comparabili sulla povertà energetica nell'Unione, il che limita la possibilità di monitorare e di valutare efficacemente il livello di povertà energetica. È dunque opportuno stabilire una definizione a livello di Unione per affrontare efficacemente la povertà energetica e misurare i progressi negli Stati membri.*** Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, ***l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto", l'introduzione di fonti energetiche rinnovabili supplementari, anche attraverso progetti guidati dalle comunità, nonché misure di informazione e di sensibilizzazione mirate alle famiglie e in particolare le ristrutturazioni energetiche che contribuiscono ai requisiti di ristrutturazione stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione),*** possono fornire soluzioni durature.

³² Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdcs01]).

³² Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdcs01]).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Per quanto riguarda il settore edilizio, una ristrutturazione olistica degli edifici, basata su azioni volte a migliorare l'efficienza energetica puntando su tutti gli elementi che compongono un edificio, comporterebbe una riduzione del consumo energetico per ogni famiglia, si concretizzerebbe in un risparmio economico e, di conseguenza, costituirebbe uno strumento per combattere la povertà energetica. La futura revisione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio getterà le basi per il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione nell'attuazione del Fondo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Occorre prestare particolare attenzione ai locatari nel mercato degli affitti privati. Tra questi locatari figurano anche famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica o famiglie a rischio di povertà energetica, comprese quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo rilevante dell'impatto sui prezzi dell'aumento dei costi di riscaldamento o dei prezzi di affitto più elevati a seguito di

una ristrutturazione, ma non sono in condizioni di ristrutturare l'edificio che occupano. Nell'ambito dei loro piani sociali per il clima, gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare, di concerto con i proprietari degli immobili, il settore privato e le autorità locali competenti nonché le organizzazioni della società civile, misure e investimenti specifici di edilizia abitativa sociale verde ed efficienti sotto il profilo energetico, per sostenere i locatari vulnerabili sul mercato degli affitti privati, ad esempio prendendo in considerazione regimi nazionali o regimi di buoni destinati ai locatari del settore degli affitti privati, per attuare misure di ristrutturazione e contribuire agli obiettivi climatici dell'Unione. Nell'ambito della rendicontazione biennale e della valutazione delle misure e degli investimenti attuati dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe valutarne l'impatto e l'efficacia nel sostegno ai locatari vulnerabili nel mercato degli affitti privati. In assenza di risultati positivi, tale valutazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da un'iniziativa della Commissione, di concerto con gli Stati membri, i rappresentanti del mercato degli affitti privati nonché le autorità locali competenti e le organizzazioni della società civile, per affrontare la situazione dei locatari vulnerabili nel mercato degli affitti privati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) La povertà di mobilità non riceve la dovuta attenzione e non ne esistono definizioni chiare a livello dell'Unione o nazionale. Tuttavia, si tratta

di un problema che sta diventando sempre più urgente da affrontare a causa dei requisiti sempre più stringenti di eliminazione graduale dei veicoli con motore a combustione, dei prezzi elevati del carburante e dell'elevata dipendenza dalla disponibilità, dall'accessibilità e dai costi dei trasporti per recarsi al lavoro o per le esigenze di mobilità quotidiana per coloro che vivono in aree rurali, insulari, periferiche, montane e remote e in regioni o territori meno accessibili, comprese le aree periurbane e le regioni ultraperiferiche.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale **dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada** sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Emendamento

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale **della transizione verso la neutralità climatica, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio**, sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni **efficienti e a prezzi accessibili**.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Poiché le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti necessiteranno di un sostegno addizionale per la transizione verde, occorre prestare a tutti gli Stati membri un'assistenza finanziaria sufficiente e proporzionata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero **fornire alle** famiglie vulnerabili, **alle** microimprese e **agli** utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà **dei trasporti** nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di **ridurre** la dipendenza dai combustibili fossili **e potrebbero prevedere altre misure, tra cui** un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero **contribuire all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, garantendo nel contempo che nessuno sia lasciato indietro, e dovrebbero** perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero, **di concerto con le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, identificare e mappare le** famiglie vulnerabili **in condizioni di povertà energetica o di mobilità, le** microimprese e **gli** utenti vulnerabili dei trasporti **da includere come beneficiari per** le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. **Gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi dettagliata, condotta di concerto con le amministrazioni locali e regionali, le parti sociali e la società civile, sulle principali cause della povertà energetica e di mobilità nei rispettivi**

*territori. I piani dovrebbero altresì fissare obiettivi e traguardi per ridurre il numero di persone in condizioni di povertà energetica e di mobilità, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà **di mobilità** nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di **eliminare gradualmente** la dipendenza dai combustibili fossili **integrata da** un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine. **Tali piani dovrebbero inoltre garantire che si tenga conto delle azioni che sono già state attuate a livello nazionale.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(14 bis) **I lavoratori dei settori dell'edilizia e delle ristrutturazioni sono particolarmente a rischio di esposizione all'amianto. Pertanto, sono necessari requisiti che impongano il controllo obbligatorio e la registrazione della presenza di amianto nonché la rimozione dello stesso e di altre sostanze pericolose prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. Le ristrutturazioni energetiche dovrebbero essere l'occasione per rimuovere in sicurezza l'amianto dagli edifici.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) *I piani trasmessi dagli Stati membri dovrebbero includere misure atte a fornire il supporto informativo, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari ad attuare le misure e gli investimenti intesi a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie a una maggiore efficienza energetica degli edifici e a un maggiore accesso alle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici e garantire un migliore accesso a una mobilità e a servizi di trasporto sostenibili, tra cui l'infrastruttura necessaria e la diffusione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Tali piani dovrebbero anche affrontare il problema della mancanza della forza lavoro necessaria per tutte le fasi della transizione verde, segnatamente per quanto riguarda i posti di lavoro legati alla ristrutturazione degli edifici e all'integrazione di energia da fonti rinnovabili, nonché il lavoro tra pari e il lavoro a livello di collettività locali per fronteggiare la povertà energetica e di mobilità.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, **la**

(15) Gli Stati membri, di concerto **in misura significativa** con le autorità **locali e regionali, le parti economiche e sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile**, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo,

ricerca e *l'*innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, ***delle parti economiche e sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile, della*** ricerca e ***dell'***innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili ***nonché all'espansione dei progetti sviluppati dalle autorità locali e regionali, dalle parti sociali e dagli attori socio-economici.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) I piani dovrebbero essere concepiti in modo globale, evitando al tempo stesso oneri amministrativi eccessivi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti, in fase di progettazione e di attuazione dei piani come descritto, a essere esaustivi evitando nel contempo inutili complessità.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a

far fronte all'impatto sociale *derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.*

far fronte all'impatto sociale *della transizione verso la neutralità climatica, incluso l'impatto sociale derivante dalla fissazione del prezzo del carbonio.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente *ai più vulnerabili* contribuirebbe a *rendere giusta* la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà *dei trasporti*. *Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva.* *L'ammissibilità del* sostegno diretto al reddito dovrebbe essere *limitata nel tempo.*

Emendamento

(17) *Il sostegno diretto al reddito, se combinato con misure di investimento strutturali durature destinate agli stessi beneficiari, contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Fondo.* In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente *alle famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica o di mobilità* contribuirebbe a *ridurre i costi legati all'energia e alla mobilità e sosterebbe* la transizione *giusta in attesa che vengano realizzati investimenti più strutturali.* Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà *di mobilità*. *Il* sostegno diretto al reddito dovrebbe essere *limitato fino al 40 % del costo totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-2027 e dovrebbe essere fissato per il periodo 2028-2032 in conformità con una valutazione specifica per paese effettuata dalla Commissione dell'efficienza, del valore aggiunto, delle pertinenza e del livello di sostegno diretto al reddito necessario alla luce dei progressi e degli effetti della realizzazione di investimenti e misure strutturali, nella prospettiva di eliminare gradualmente tale sostegno entro la fine del 2032*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Le famiglie vulnerabili, gli utenti vulnerabili dei trasporti e le microimprese vulnerabili dovrebbero ricevere informazioni in merito all'esistenza del Fondo e ai mezzi per beneficiare del sostegno a titolo del Fondo. Pertanto, dovrebbero essere fornite informazioni e opportunità di istruzione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili in merito a misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Il Fondo dovrebbe essere coerente con l'obbligo dell'Unione a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e non dovrebbe sostenere misure o investimenti che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi, **degli impegni del pilastro europeo dei diritti sociali** e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle

regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % **di tutte le spese** nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente **le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione *intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare* nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.**

³³ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di

Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui **almeno** il 30 % **dell'importo totale del bilancio dell'Unione** nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 **e della spesa a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa** dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare **il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027**, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente **i criteri di vaglio tecnico definiti dalla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione *ha presentato* nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.**

³³ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

³⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le donne sono **particolarmente** colpite dalla **fissazione del prezzo del carbonio**, **in quanto** rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché **le questioni relative** all'accessibilità **per le** persone con disabilità, siano **tenute in considerazione** e **promosse** durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento 33

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

³⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento

(19) Le donne sono colpite **in modo sproporzionato** dalla **povertà energetica e dalla povertà di mobilità**, **in particolare le madri sole, che** rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali, **così come le donne sole, le donne con disabilità o le donne anziane che vivono da sole. Inoltre, le donne presentano modelli di mobilità diversi e più complessi.** Le famiglie monoparentali **con figli a carico** presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché **i diritti** all'accessibilità **delle** persone con disabilità, siano **sostenuti e promossi** durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possono aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del presente regolamento attraverso un approccio dal basso verso l'alto avviato dai cittadini, dal momento che tali comunità responsabilizzano e coinvolgono i consumatori e consentono a determinati gruppi di clienti civili, residenti in aree urbane o rurali, zone insulari, montane, remote e meno accessibili o in regioni o territori meno sviluppate, comprese le aree periurbane meno sviluppate, di partecipare a progetti di efficienza energetica, sostengono il ricorso delle famiglie alle energie rinnovabili e allo stesso tempo contribuiscono alla lotta alla povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero quindi promuovere il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini e considerarle beneficiarie ammissibili del Fondo.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ **e al codice europeo di condotta sul partenariato di cui al regolamento (UE) n. 240/2014^{35bis}**. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre

includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

³⁵ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

^{35 bis} **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).**

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) L'attuazione delle misure incluse nei piani dipenderà da un livello adeguato di forza lavoro, compresi artigiani, esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, scienziati applicati e innovatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare tali piani facendo ricorso ad altre azioni e programmi dell'Unione al fine di prevedere la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori per creare migliori opportunità per artigiani specializzati ed esperti altamente qualificati, in particolare per quanto

concerne i lavori relativi alla ristrutturazione degli edifici, all'isolamento e all'installazione di pompe di calore e alla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi, come la diffusione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]³⁶, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali³⁷, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) **istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸**, dei piani per una transizione giusta **in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹** e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

³⁶ [aggiungere rif.]

³⁷ Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

Emendamento

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]³⁶, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali³⁷, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+)³⁸, **del Fondo per la modernizzazione, dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058, dei piani per la ripresa e la resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241**, dei piani per una transizione giusta³⁹ e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

³⁶ [aggiungere rif.]

³⁷ Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

³⁸ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

³⁹ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

³⁸ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

³⁹ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) È fondamentale garantire la coerenza del Fondo sia con i piani nazionali per l'energia e il clima sia con i programmi della politica di coesione che presentano priorità analoghe, onde evitare sovrapposizioni o duplicazioni degli interventi. Sono inoltre necessari un coordinamento efficace e una programmazione strategica negli Stati membri tra il Fondo, la politica di coesione 2021-2027 e altri fondi dell'Unione, quali soprattutto il Fondo per la transizione giusta e il Fondo sociale europeo Plus.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È opportuno che l'Unione sostenga

(22) È opportuno che l'Unione sostenga

gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE.

gli Stati membri con mezzi finanziari *sufficienti e proporzionati a ciascuno Stato membro, tenendo conto delle rispettive condizioni geografiche e demografiche, affiancati da un'assistenza tecnica* per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. *È opportuno prestare particolare attenzione alle sfide specifiche e uniche delle regioni o dei territori rurali, insulari, periferici, montani, remoti e meno accessibili, che devono far fronte a un impatto socioeconomico amplificato della transizione climatica. Al fine di garantire l'efficacia delle misure e degli investimenti per tali regioni, è opportuno stabilire una dotazione finanziaria minima specifica per le regioni interessate. Al fine di garantire l'uso più efficiente dei fondi dell'Unione,* i pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani, *dovrebbero essere conformi ai costi indicati per il conseguimento di tali traguardi e obiettivi intermedi e dovrebbero garantire di non prolungare la dipendenza dai combustibili fossili e di evitare la dipendenza dal carbonio.* Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Il principio dell'unità di bilancio dell'Unione, in base al quale tutte le voci di entrata e di spesa dell'Unione sono indicate nel bilancio, è un requisito del trattato a norma dell'articolo 310,

paragrafo 1, TFUE. Il Fondo deve pertanto essere pienamente integrato nel bilancio dell'Unione al fine, tra l'altro, di rispettare il metodo comunitario, rispettare la responsabilità, la vigilanza e il controllo democratici parlamentari, garantire la prevedibilità dei finanziamenti e della programmazione pluriennale e salvaguardare la trasparenza delle decisioni di bilancio adottate a livello dell'Unione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) *In linea di principio* la dotazione finanziaria del Fondo *dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁴¹, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.*

Emendamento

(23) La dotazione finanziaria del Fondo è definita in base a una valutazione dell'importo stimato generato destinando al bilancio dell'Unione il 25 % dei proventi attesi connessi al trasporto commerciale, all'edilizia commerciale e agli altri combustibili di cui al capo IV bis [direttiva ETS] nel primo periodo. Tale importo dovrebbe essere integrato dai proventi derivanti dai 150 milioni di quote messe all'asta a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Ipotizzando un prezzo del carbonio di 35 EUR per tonnellata, in un periodo di tre anni sarebbero disponibili altri 5,25 miliardi di euro. Insieme alla dotazione finanziaria, l'importo disponibile ammonterebbe a 16,39 miliardi di euro per tale periodo. Sarebbe necessaria una proposta della Commissione per stabilire l'importo per il Fondo sociale per il clima per il secondo periodo 2028-2032, alla luce dei negoziati sul prossimo QFP e dell'eventuale inclusione dei settori dell'edilizia privata e del trasporto privato su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE entro il 1° gennaio 2029, conformemente all'articolo [XX] della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, il Fondo

potrebbe raggiungere i 72 miliardi di euro per l'intero periodo [data di entrata in vigore]-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁴¹, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi una quota significativa dei costi totali dei propri piani, corrispondente ad almeno il 60 % per il sostegno temporaneo diretto al reddito e ad almeno il 50 % per le misure strutturali e gli investimenti mirati. A titolo di deroga, dovrebbe essere possibile limitare al 40 % la quota di cofinanziamento nazionale per le misure strutturali e gli investimenti mirati per gli Stati membri che sono ammissibili a un'integrazione dal Fondo per la modernizzazione. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE. Il finanziamento del Fondo non dovrebbe andare a scapito di altri programmi e politiche dell'Unione.

⁴¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

⁴¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Nel caso di un prezzo del carbonio più elevato, dovrebbero essere

messe a disposizione del Fondo dotazioni supplementari in modo da garantire che gli stanziamenti disponibili per il Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione aumentino in linea con il prezzo del carbonio, al fine di sostenere ulteriormente le famiglie e gli utenti dei trasporti vulnerabili nella transizione verso la neutralità climatica. Tali rafforzamenti annuali dovrebbero essere iscritti nel QFP mediante un adeguamento automatico del massimale della rubrica 3 e del massimale dei pagamenti alla fluttuazione del prezzo del carbonio, il cui meccanismo deve essere stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, ai sensi dell'articolo 312 TFUE.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Il Fondo non dovrebbe, *salvo casi debitamente giustificati*, sostituire le spese nazionali correnti.

Emendamento

(24) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Il Fondo non dovrebbe sostituire le spese nazionali correnti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però *di finanziare due volte* la stessa spesa

Emendamento

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente, *trasparente* e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi, *agli strumenti e ai fondi* dell'Unione, *nazionali*

nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

e, se del caso, regionali in corso, evitando però *che per* la stessa spesa *il* Fondo *sostituisca* altri programmi, *investimenti e fondi* dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento *nonché a promuovere l'elaborazione di politiche basate sui dati e l'innovazione sociale in collaborazione con le parti sociali e gli enti pubblici e privati*. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Al fine di garantire che il sostegno nell'ambito dei piani possa essere attuato efficacemente sin dai primi anni a partire dal ... [data di entrata in vigore del Fondo sociale per il clima], la Commissione dovrebbe poter versare a titolo di prefinanziamento un importo fino al 13 % del contributo finanziario degli Stati membri, previa richiesta da parte dello Stato membro da presentare congiuntamente al piano sociale per il clima.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) ***Ai fini della*** trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione degli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti ***nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016***. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(27) ***Al fine di agevolare la preparazione dei piani sociali per il clima e di garantire la*** trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione ***del modello in base al quale gli Stati membri devono redigere i loro piani sociali per il clima e*** degli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti ***nel codice europeo di condotta sul partenariato***. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il

Emendamento

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la ***protezione del bilancio***

perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto e la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *L'integrazione del Fondo nel bilancio dell'Unione fornisce forti garanzie per quanto riguarda la sua esecuzione, data la protezione offerta sia dalla legislazione finanziaria dell'Unione che dalle norme settoriali e finanziarie applicabili in caso di irregolarità o gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo, nonché dalle misure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. La Commissione dovrebbe prevedere, a tal fine, un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e il recupero degli importi indebitamente versati o non correttamente utilizzati e dovrebbe adottare le misure necessarie, che potrebbero comprendere tra l'altro una sospensione dei pagamenti, la cessazione dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}, il divieto di contrarre tali impegni giuridici o la sospensione dell'erogazione delle rate.*

^{1 bis} **Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).**

1^{ter} Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Gli Stati membri devono garantire che tale sostegno sia rilasciato nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli

Emendamento

(29) Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Gli Stati membri devono garantire che tale sostegno sia rilasciato nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli

obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati nonché alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare le proprie osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. ***In caso di risoluzione di un accordo relativo al sostegno finanziario o alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria, tali importi dovrebbero essere assegnati proporzionalmente agli altri Stati membri.*** Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati nonché alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare le proprie osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Tutti gli Stati membri che beneficiano del Fondo sociale per il clima hanno l'obbligo di rispettare i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 TUE. Il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto inderogabile dell'osservanza dei principi di sana gestione finanziaria sanciti all'articolo 317 TFUE. La Commissione dovrebbe garantire l'efficace attuazione delle norme orizzontali per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Qualora sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro pregiudicano o rischiano gravemente di pregiudicare in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del

Fondo sociale per il clima o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie, che possono comprendere, tra l'altro, la sospensione dei pagamenti, la revoca dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}, il divieto di assumere tali impegni giuridici, nonché la sospensione dell'erogazione delle rate. In tali casi, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire che i beneficiari previsti del Fondo non subiscano ripercussioni e continuino ad avere accesso all'assistenza dell'Unione, se necessario garantendone l'erogazione per mezzo di autorità locali e regionali, organizzazioni non governative o altri soggetti con comprovata capacità di garantire la sana gestione finanziaria del Fondo.

^{1 bis} Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

^{1 ter} Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *Il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere garantiti durante tutte le fasi di preparazione, valutazione, attuazione e monitoraggio dei progetti ammissibili nell'ambito del Fondo. Il Fondo dovrebbe contribuire a eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, come stabilito dall'articolo 2 TUE, dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente *dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada*, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini *senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali)*.

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente *dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, dovuto anche alla fissazione del prezzo del carbonio*, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini *in condizioni di povertà di mobilità, prestando particolare attenzione agli abitanti delle zone rurali, insulari, periferiche, montane, isolate e meno accessibili o delle regioni e dei territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le zone ad alta intensità di carbonio con elevata disoccupazione*.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 4

Testo della Commissione

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire **alla** transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, **compresa** l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso **alla** mobilità e **ai** trasporti **a zero e a basse emissioni**.

Emendamento

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire **a una** transizione **socialmente equa** verso la neutralità climatica **che non lasci indietro nessuno, in particolare** affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, **in particolare quelli in condizioni di povertà energetica o di povertà di mobilità**, mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, **compresi** l'integrazione **e lo stoccaggio** dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso **a una** mobilità e **a** trasporti **efficienti e a prezzi accessibili conformemente all'articolo 6, con l'obiettivo di eliminare gradualmente i combustibili fossili, di eliminare la dipendenza dagli stessi e di evitare la dipendenza dal carbonio**.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "ristrutturazione edilizia": **tutti i tipi** di ristrutturazione edilizia **connessi** all'energia, **compreso** l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di

Emendamento

(1) "ristrutturazione edilizia": **qualsiasi tipo** di ristrutturazione edilizia **connesso** all'energia **e le misure di sicurezza che l'accompagnano, anche contribuendo ai requisiti in materia di ristrutturazione di cui alla direttiva .../... [sulla prestazione**

riscaldamento, raffrescamento e cottura e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;

energetica nell'edilizia (rifusione) [2021/0426(COD)] volti a ridurre il consumo energetico degli edifici, compresi: l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre; ***la ventilazione passiva; l'installazione di pompe di calore e di sistemi di raffrescamento;*** la sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura; ***l'ammodernamento degli impianti elettrici e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili, di sistemi di recupero del calore o la connessione a sistemi vicini che utilizzano energia e stoccaggio*** da fonti rinnovabili;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "povertà energetica": la povertà ***energetica definita all'articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio***⁵⁰;

Emendamento

(2) "povertà energetica": la povertà ***che colpisce le famiglie situate nei decili di reddito più bassi, comprese quelle a reddito medio-basso con una quota significativa del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, anche a causa di alloggi di scarsa qualità, di arretrati sulle bollette dovuti a difficoltà finanziarie o di accesso limitato ai servizi energetici essenziali e a prezzi accessibili che sostengono un tenore di vita dignitoso e la salute, compresi riscaldamento, raffreddamento e illuminazione adeguati ed energia sufficiente per alimentare gli apparecchi;***

50 [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C [...] del [...], pag. [...]).] [Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "povertà di mobilità": la povertà che colpisce le famiglie situate nei decili di reddito più bassi, comprese quelle a reddito medio-basso con una quota significativa del reddito disponibile destinata alle spese per la mobilità o con accesso limitato a modi di trasporto pubblici o alternativi a prezzi accessibili necessari per soddisfare i bisogni socioeconomici essenziali, con particolare attenzione alle famiglie nelle zone rurali, insulari, periferiche, montane, remote e meno accessibili o nelle regioni o territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche, a causa di uno dei seguenti fattori o di una combinazione degli stessi che dipendono da caratteristiche nazionali o locali: basso reddito, spese elevate per il carburante, eliminazione graduale delle automobili con motore a combustione interna, costi elevati o mancanza di modi di trasporto pubblici o alternativi accessibili o disponibili;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto **sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE** e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni **o a rischio** di povertà energetica o le famiglie **situate nei decili di reddito più bassi**, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto **della transizione verso la neutralità climatica, anche per via della fissazione del prezzo del carbonio**, e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione *dell'*edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

Emendamento

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione ***delle emissioni di gas a effetto serra dovute all'***edilizia ***e al trasporto su strada*** nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ***nel contesto di una transizione giusta verso la neutralità climatica che non lasci indietro nessuno***, e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano ***o per migliorare i veicoli stradali su cui fanno affidamento nello svolgimento dell'attività***;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto ***sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.***

Emendamento

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso ***situate nei decili di reddito più bassi***, che ***sono a rischio di povertà di mobilità e*** risentono in modo significativo dell'impatto ***della transizione verso la neutralità climatica, anche per via della fissazione del prezzo del carbonio.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo, ***previa approfondita consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile.*** Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte ***alla povertà energetica e di mobilità, in particolare*** all'impatto della ***transizione verso la neutralità climatica, compreso l'impatto della*** fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica ***e della sostenibilità*** del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante ***dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.***

Emendamento

2. Il piano può includere misure nazionali ***o, se del caso, regionali*** che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante ***dalla transizione verso la neutralità climatica, compresa la fissazione del prezzo del carbonio.***

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Il piano comprende progetti nazionali volti a:

Emendamento

3. Il piano comprende progetti nazionali, **regionali o locali** volti a:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Emendamento

a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e **alle relative misure di sicurezza, laddove opportuno in combinato con i miglioramenti in linea con gli standard di sicurezza antincendio e antisismici, e** decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione **e lo stoccaggio** di energia da fonti rinnovabili **a norma dell'articolo 6;**

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a **zero e a basse emissioni.**

Emendamento

b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti, **anche orientando le misure e gli investimenti verso un trasferimento modale dalla mobilità privata a quella pubblica, condivisa e attiva, conformemente all'articolo 6.**

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) informazioni quantitative dettagliate sulla povertà energetica e della mobilità riguardanti quanto segue:

i) la definizione, in termini esatti, della povertà energetica e della mobilità applicata a livello nazionale, sulla base delle definizioni di cui all'articolo 2;

ii) una mappatura del numero di famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti individuati all'inizio del piano, sulla base delle definizioni di cui all'articolo 2 per individuare i potenziali beneficiari del piano;

iii) traguardi e obiettivi nazionali per ridurre il numero di famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti per tutta la durata del piano;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) misure concrete e investimenti conformemente **all'articolo 3 per ridurre** gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

a) misure concrete e investimenti conformemente **agli articoli 3 e 6 per affrontare** gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la coerenza e il rafforzamento reciproco delle misure di accompagnamento per ridurre gli effetti di cui alla lettera c);

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, ***sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle*** famiglie vulnerabili, ***delle*** microimprese ***vulnerabili e degli*** utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e ***rurali***;

c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e ***della mobilità, sulle*** famiglie vulnerabili, ***sulle*** microimprese e ***sugli*** utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto ***delle specificità nazionali e*** di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori ***rurali, insulari, periferici, montagnosi,*** remoti e ***le aree meno accessibili o le regioni e i territori meno sviluppati, comprese le aree (peri-)urbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche che richiedono particolare attenzione e sostegno per la transizione verso la neutralità climatica;***

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione

d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione

in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e *dei trasporti* e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e *della mobilità* e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento; ***nonché una giustificazione del modo in cui tali misure integrano le attività esistenti degli Stati membri a tal fine;***

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

Emendamento

e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro ***ogni relazione biennale intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima a norma dell'articolo 23 ed entro*** il 31 luglio 2032;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) un calendario indicativo, se del caso, per il sostegno ai veicoli a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d);

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) in che modo le misure e gli investimenti, se del caso, promuovono posti di lavoro sostenibili e di qualità;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione⁵⁴ sulla povertà energetica;

i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato ***da intraprendere in stretta consultazione con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, in conformità con la normativa e le prassi nazionali***, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione⁵⁴ sulla povertà energetica;

⁵⁴ GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

⁵⁴ GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) per la preparazione ***e, ove*** disponibile, l'attuazione del piano, ***una sintesi*** del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro

j) per la preparazione, ***laddove*** disponibile, ***e*** l'attuazione del piano, ***un sommario*** del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e

giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi, nonché dei loro ruoli specifici per l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio;

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) la percentuale del Fondo accantonata per i progetti locali sulla transizione climatica guidati dalla comunità.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro... [inserire data: tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], un atto delegato a norma dell'articolo 25 per integrare il presente regolamento definendo un modello in base al quale gli Stati membri devono preparare il loro piano sociale per il clima.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'erogazione del sostegno è **subordinata al** conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione e riguardano in particolare:

Emendamento

2. L'erogazione del sostegno è **effettuata sulla base dei costi indicati per il** conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani **a norma dell'articolo 6**. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione, **in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali**, e riguardano in particolare:

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) **la** ristrutturazione **edilizia**;

Emendamento

b) **ristrutturazione edilizia, anche contribuendo al rispetto dei requisiti in materia di ristrutturazione stabiliti nella direttiva.../... [sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) [2021/0426 (COD)]]**;

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

c) la mobilità e i trasporti a **zero e a basse emissioni**;

Emendamento

c) la mobilità e i trasporti a **norma dell'articolo 6**;

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d**

Testo della Commissione

d) le riduzioni delle emissioni di gas a

Emendamento

d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, **con l'obiettivo di eliminare**

effetto serra;

gradualmente e non prolungare la dipendenza dai combustibili fossili ed evitare la dipendenza dal carbonio, in relazione alle misure e agli investimenti di cui all'articolo 6;

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, *specialmente le* famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e *remote*.

Emendamento

e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, *ossia* famiglie in condizioni *o a rischio* di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali, *insulari, periferiche, montane, remote e meno accessibili o nelle regioni o territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche che richiederanno particolare attenzione e sostegno per la transizione verso la neutralità climatica;*

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) il contributo, se del caso, a posti di lavoro sostenibili e di qualità.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 *del regolamento (UE)*

Emendamento

3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti conformi *ai criteri tecnici stabiliti nel quadro del regolamento (UE) 2020/852, nonché* al principio "non

2020/852.

arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 *di tale regolamento*.

I destinatari del Fondo rispettano il diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito **delle famiglie vulnerabili** e delle famiglie vulnerabili **che sono** utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. **Il** sostegno diminuisce nel tempo **ed** è limitato **all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).**

Emendamento

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito, **compresa la riduzione delle tasse e dei costi dell'elettricità, quale misura transitoria nei confronti** delle famiglie vulnerabili **e degli** utenti **vulnerabili** dei trasporti **colpiti dalla povertà dell'energia o della mobilità**, per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. **Tale** sostegno **rappresenta un supporto intermedio a tali famiglie vulnerabili, che** diminuisce nel tempo, **subordinatamente all'attuazione di misure strutturali o di investimenti con un impatto duraturo per far uscire efficacemente tali beneficiari dalla povertà energetica e dalla mobilità. Tale sostegno è limitato a un massimo del 40 % del costo totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-2027, ed è fissato per il periodo 2028-2032 conformemente alla valutazione della Commissione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, nella prospettiva di eliminarlo gradualmente entro la fine del 2032.**

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

Emendamento

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti **con impatto duraturo** nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostenere **la ristrutturazione edilizia**, in particolare per coloro che occupano **gli** edifici con le prestazioni peggiori, anche **in** forma di sostegno finanziario o **d'incentivi** fiscali quali la **detraibilità** dei costi di ristrutturazione **dall'affitto**, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

Emendamento

a) sostenere **ristrutturazioni edilizie di qualità, efficienti sotto il profilo dei costi e dell'energia**, in particolare per **contribuire al rispetto dei requisiti in materia di ristrutturazione stabiliti nella direttiva.../... [sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) [2021/0426 (COD)] e per** coloro che occupano edifici con le prestazioni peggiori, **con particolare attenzione agli inquilini e agli alloggi sociali**, anche **sotto** forma di sostegno finanziario o **incentivi** fiscali quali la **deducibilità** dei costi di ristrutturazione **dal canone di locazione o il sostegno specifico per la ristrutturazione di alloggi sociali, al fine di agevolare l'accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi accessibili** a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) garantire l'accesso ad alloggi a prezzi abbordabili ed efficienti sotto il

profilo energetico, anche fornendone un numero sufficiente, compresi gli alloggi sociali;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuire alla decarbonizzazione, *elettrificazione* compresa, dei *sistemi* di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e *all'integrazione dell'energia* da fonti rinnovabili *a fini* di risparmio energetico;

Emendamento

b) contribuire alla decarbonizzazione *efficiente in termini di costi*, compresa *l'elettrificazione*, dei *sistemi* di riscaldamento *e* raffrescamento e cottura negli edifici, *garantendo l'accesso a sistemi economicamente accessibili ed efficienti sotto il profilo energetico, nonché l'integrazione e lo stoccaggio di energia* da fonti rinnovabili, *anche attraverso le comunità energetiche dei cittadini e la condivisione dell'energia tra pari, per alimentare qualsiasi domanda residua, impianti elettrici interni intelligenti o coprire i costi di connessione alle reti intelligenti e qualsiasi altra misura che contribuisca in modo inequivocabile ai fini del risparmio energetico e della connessione alle reti di teleriscaldamento, quali buoni, sovvenzioni o prestiti a tasso zero per investire in prodotti e servizi volti ad aumentare la prestazione energetica degli edifici o a integrare fonti energetiche rinnovabili negli edifici;*

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornire informazioni, educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi e sul sostegno disponibile

per la ristrutturazione degli edifici e l'efficienza energetica, nonché per la mobilità e le alternative di trasporto sostenibili e a prezzi accessibili, anche attraverso audit energetici degli edifici, consultazioni energetiche su misura o servizi di gestione della mobilità su misura;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

Emendamento

c) sostenere gli enti pubblici e privati, ***anche i fornitori di alloggi sociali, in particolare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato***, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione ***sicure e*** energeticamente efficienti, ***sicure*** e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo, ***incluse le soluzioni di reti intelligenti***;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) fornire ***accesso a veicoli*** e biciclette ***a zero*** e a ***basse*** emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per ***i*** veicoli a basse emissioni è ***previsto*** un calendario ***di riduzione progressiva*** del sostegno;

Emendamento

d) fornire ***sostegno finanziario o incentivi fiscali per migliorare l'accesso ai veicoli a emissioni zero, mantenendo nel contempo la neutralità tecnologica, e alle biciclette, anche incentivando l'accesso e l'ulteriore sviluppo del mercato dei veicoli di seconda mano a zero*** emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento per ***il sostegno all'acquisto di veicoli a zero emissioni; il sostegno è limitato ai veicoli disponibili al loro prezzo medio di***

mercato, o al di sotto di esso, in uno Stato membro in un determinato anno; le misure a sostegno dei veicoli a basse emissioni sono prese in considerazione principalmente solo nei casi in cui l'accesso alla mobilità a zero emissioni non è ancora fattibile, in particolare per le zone rurali, remote e meno accessibili. Gli Stati membri prevedono un calendario per la graduale riduzione del sostegno, conformemente ai criteri tecnici stabiliti dalla Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione;

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) *accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;*

Emendamento

e) *incentivare l'uso di trasporti pubblici a basse e a zero emissioni a prezzi abbordabili e accessibili, nonché sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di una mobilità sostenibile su richiesta, di servizi di mobilità condivisa e di opzioni di mobilità attiva attraenti, in particolare nelle zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili, nelle regioni o nei territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche;*

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono, se del caso, posti di lavoro sostenibili e di qualità nell'attuazione delle misure e degli investimenti in conformità del paragrafo 2.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Entro il 31 luglio 2023 la Commissione fornisce orientamenti su misure e investimenti efficaci in termini di costi nel contesto del paragrafo 2. Entro il 31 luglio 2026 e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l'efficacia in termini di costi delle misure e degli investimenti attuati dagli Stati membri nell'ambito dei loro piani sulla base della relazione biennale intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima ai sensi dell'articolo 23. La Commissione riferisce sulle migliori pratiche e adegua di conseguenza gli orientamenti.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo non **sostiene e i costi totali stimati dei piani non includono misure** di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, per le famiglie che già beneficiano:

1. Il Fondo non **sostituisce le misure sotto forma** di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, **nella misura in cui esse sono addizionali e complementari rispetto al sostegno fornito** per le famiglie che già beneficiano:

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dell'intervento pubblico nel livello dei prezzi dei combustibili **di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE**;

a) dell'intervento pubblico nel livello dei prezzi dei combustibili **utilizzati per la combustione nel riscaldamento e nel raffreddamento degli edifici o nel trasporto su strada**;

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo **risultante dall'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE**, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

Emendamento

2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui **alla fine** fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Emendamento

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati, **escludendo rigorosamente gli intermediari finanziari**, e che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti **in condizione di povertà energetica o della mobilità**, se detti enti attuano misure e investimenti **a loro nome e di cui in ultima istanza** fruiscono **tali** famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, **a condizione che tali enti rispettino le tutele sociali e ambientali di cui all'articolo 5.**

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

Emendamento

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti. ***Detti enti devono rispettare i requisiti in materia di visibilità di cui all'articolo 22 bis.***

La Commissione pubblica orientamenti in materia di garanzie e principi minimi, promuovendo le migliori prassi.

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2025-2027 ammonta ***a 23 700 000 000 EUR*** a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo ***[data di entrata in vigore]-2027*** ammonta ***ad almeno 11 140 000 000 EUR*** a prezzi correnti. ***Il Fondo è integrato dalle entrate derivanti dalla vendita all'asta di 150 milioni di quote conformemente all'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, della [direttiva ETS] [importo indicativo 5 250 000 000] per tale periodo. Tale finanziamento è attuato in conformità del presente regolamento.***

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è ***di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti*** subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo

Emendamento

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è ***stabilita a seguito della revisione del presente regolamento,*** subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile

312 TFUE.

di cui all'articolo 312 TFUE *della valutazione e, se del caso e se le condizioni sono soddisfatte, di un riesame mirato a norma dell'[articolo 30 bis, paragrafo 1 bis,] della direttiva 2003/87/CE.*

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sono messe a disposizione dotazioni aggiuntive subordinatamente all'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio di cui all'articolo 4 ter del ... [Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093^{1 bis} del Consiglio come modificato] al fine di garantire che gli stanziamenti disponibili per il Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione aumentino con il prezzo del carbonio. La proroga dell'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio è valutata nel contesto dei negoziati del quadro finanziario pluriennale applicabile.

^{1 bis} *Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).*

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. A norma dell'[articolo 30 quinquies, paragrafo 5,] della direttiva 2003/87/CE, gli Stati

membri utilizzano i proventi delle quote messe all'asta a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE in primo luogo per il cofinanziamento nazionale dei loro piani e, riguardo alle eventuali entrate rimanenti, per misure e investimenti sociali per il clima a norma dell'articolo 6 del presente regolamento, ad eccezione delle entrate stabilite come risorse proprie a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate generali.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Sfide specifiche a cui devono far fronte gli Stati membri insulari, le isole e le regioni ultraperiferiche

In fase di preparazione dei rispettivi piani sociali per il clima a norma dell'articolo 3, gli Stati membri tengono particolarmente conto della situazione degli Stati membri insulari, delle isole e delle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri insulari, le isole e le regioni ultraperiferiche si trovano a far fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dalla transizione verde verso la neutralità climatica e dall'azzeramento delle emissioni nette, tenendo conto delle loro esigenze specifiche e degli impatti sociali. A detti territori è assegnato un importo minimo adeguato di fondi, corredato della relativa giustificazione, tenendo conto delle sfide particolari cui essi si trovano a far fronte.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno ***nell'ambito*** del Fondo ***si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri*** fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Emendamento

1. Il sostegno del Fondo è ***aggiuntivo e utilizzato in sinergia, complementarità, coerenza e congruità con il sostegno fornito dai*** fondi, programmi e strumenti dell'Unione, ***nazionali e, se del caso, regionali, in particolare dal Fondo per la modernizzazione, dal programma InvestEU, dallo strumento di supporto tecnico, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e dai fondi contemplati dal regolamento (UE) 2021/1060.*** Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. ***La*** dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

Emendamento

1. ***Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1 bis, la*** dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro può richiedere fino alla sua dotazione finanziaria massima per attuare il proprio piano e fino alla quota massima della sua dotazione aggiuntiva messa a disposizione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, come specificato nell'allegato II e sulla base della metodologia di calcolo di cui all'allegato I.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Prefinanziamento

- 1. Fatta salva l'adozione da parte della Commissione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, quando uno Stato membro richiede il prefinanziamento contestualmente alla presentazione del piano, la Commissione effettua un versamento di prefinanziamento di importo massimo pari al 13 % del contributo finanziario di cui all'articolo [] del presente regolamento. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione effettua, nella misura del possibile, il pagamento corrispondente entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico individuale di cui all'articolo 18 del presente regolamento.*
- 2. Nei casi di prefinanziamento in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari di cui all'articolo [] sono adeguati in maniera proporzionale.*

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati membri contribuiscono almeno per il 60 % dei costi totali stimati delle misure e degli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nei loro piani. Il contributo

degli Stati membri con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite a prezzi di mercato inferiori al 65 % della media dell'Unione nel periodo dal 2016 al 2018 è limitato a un massimo del 40 % dei costi totali stimati delle misure e degli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nei loro piani.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, *tra l'altro*, i proventi generati dalla vendita all'asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

2. Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, *in primo luogo, gli eventuali* proventi generati dalla vendita all'asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti *vulnerabili* dei trasporti nello Stato membro interessato *a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE*, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9,

Emendamento

i) se il piano rappresenta una risposta *adeguata ed efficace* all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti dei trasporti *vulnerabili* nello Stato membro interessato *dall'impatto della transizione verso la neutralità climatica, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio*, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica *e della mobilità*, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del

paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini **degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e** dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) se il piano è stato elaborato con una consultazione significativa, degli enti locali e regionali, delle parti economiche e sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile, conformemente ai principi del codice di condotta europeo sui partenariati istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) se il piano è in grado di assicurare che **nessuna misura o investimento** nel piano **arrechi** un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

ii) se il piano è in grado di assicurare che **le misure e gli investimenti inclusi** nel piano **non arrechino** un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) se i destinatari del Fondo rispettano il diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) se il piano prevede misure *e* investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

iii) se il piano contiene misure ***innovative ed esistenti, così come investimenti efficaci in soluzioni*** che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano ***rivolgendosi agli impatti sociali*** e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 ***e 2050*** dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo ***sull'obiettivo dell'Unione per il 2030, sulla neutralità climatica e*** sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica ***e della mobilità;***

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro interessato sono internamente coerenti e favoriscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coerenza con altri strumenti e programmi dell'Unione;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) se il piano contribuisce, se del caso, alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e *l'occupazione*;

i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e *sulla società, tenendo altresì conto delle specificità nazionali che possono incidere sui costi previsti nel piano*;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In base alla valutazione di cui all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione entro *sei* mesi dalla data di presentazione del piano stesso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento

In base alla valutazione di cui all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione entro *tre* mesi dalla data di presentazione del piano stesso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la dotazione finanziaria dell'Unione assegnata conformemente ***all'articolo 13***, da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi individuati in relazione all'attuazione del piano, che è soggetta, nel periodo 2028-2032, alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annuali del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE;

Emendamento

b) la dotazione finanziaria dell'Unione assegnata conformemente ***agli articoli 13 e 13 bis***, da erogare ***sotto forma di prefinanziamento e*** a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi individuati in relazione all'attuazione del piano, che è soggetta, nel periodo 2028-2032, alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annuali del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE;

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Uno Stato membro può avviare le misure di attuazione e gli investimenti previsti nel suo piano a decorrere dal ... [inserire la data di entrata in applicazione del presente regolamento], prima che la Commissione adotti una decisione positiva ai sensi del paragrafo 1. Ciò non pregiudica l'esito della valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15 né il suo potere di approvare o respingere il

piano. La dotazione finanziaria dell'Unione per tali misure e investimenti in corso rimane subordinata all'approvazione del piano mediante decisione della Commissione e al conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi da parte di tale Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano, la sua decisione di cui al paragrafo 1 include anche, se del caso, tali misure e investimenti in corso e tiene conto del fatto che sono già in fase di attuazione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, ***in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può*** presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, ***lo Stato membro interessato può, a seguito di una reale consultazione dei pertinenti portatori di interesse in conformità dei principi del codice europeo di condotta sul partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione,*** presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

1 bis. Qualora siano messe a disposizione dotazioni aggiuntive ai sensi

dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica mirata del suo piano per:

- a) aumentare il numero di beneficiari o i costi sostenuti da una misura o da un investimento figurante nel suo piano;*
- b) aumentare le misure o gli investimenti a norma dell'articolo 6.*

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione.

Emendamento

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione. ***Se un piano è modificato come previsto al paragrafo 1 bis, lettera a), tale periodo è ridotto a sei settimane.***

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali ***del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE.*** Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in

Emendamento

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali ***dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, anche mediante fissazione del prezzo del carbonio.*** Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del

applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo **2025-2027**. ***L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.***

Emendamento

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo ***dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 2027.***

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte della dotazione finanziaria è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

Emendamento

Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte della dotazione finanziaria è sospeso. ***L'importo della dotazione finanziaria sospesa è in linea con i costi delle misure per le quali i traguardi e gli obiettivi intermedi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente.*** Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora la Commissione stabilisca che lo Stato membro interessato ai sensi del presente articolo non ha messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del capo IV bis della direttiva .../.../ CE [(COD)2021/0211], il pagamento della dotazione finanziaria è sospeso. La sospensione è revocata solo se lo Stato membro interessato ha messo in vigore tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se entro il termine di 12 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

7. Se entro il termine di 12 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria. **Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell'articolo [13 bis] è recuperato integralmente.** La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata

realizzazione di progressi concreti. ***Gli eventuali importi disimpegnati sono assegnati proporzionalmente agli altri Stati membri.***

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

Emendamento

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, ***rispettano i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compreso lo Stato di diritto.*** Essi adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda ***la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto,*** la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'attuazione del Fondo, la Commissione adotta tutte le misure

adeguate ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 per garantire la protezione dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. A tal fine, la Commissione prevede un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e provvede al recupero degli importi indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro pregiudicano o rischiano gravemente di pregiudicare la sana gestione finanziaria del Fondo o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta le misure appropriate in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 che possono comprendere, tra l'altro, la sospensione dei pagamenti alle autorità nazionali interessate. In tali casi, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i beneficiari finali previsti del Fondo continuino ad avere accesso all'assistenza dell'Unione e assicura l'erogazione tramite le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative o altri enti con una comprovata capacità di garantire la sana gestione finanziaria del Fondo.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 21 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

Emendamento

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il **Fondo per la modernizzazione**, il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

Emendamento

a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, **locale e** regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

Emendamento

c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, **locale e** regionale, **compresi i pertinenti portatori di interessi conformemente ai principi del codice europeo di condotta sul partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione**, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Emendamento

soppresso

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Visibilità del finanziamento dell'Unione

1. Ciascuno Stato membro garantisce:

a) la visibilità per gli enti intermediari e i beneficiari finali del sostegno dell'Unione in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dal Fondo, anche esibendo l'emblema dell'Unione; nonché

b) la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dal Fondo mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri riconoscono e, ove applicabile, assicurano che gli enti intermediari riconoscano il sostegno del Fondo e la provenienza di tale finanziamento:

a) garantendo la visibilità del finanziamento dell'Unione ai beneficiari finali e al pubblico, anche esibendo

l'emblema dell'Unione e un'adeguata dichiarazione di finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea – Fondo sociale per il clima" su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione delle operazioni destinate ai beneficiari finali o al pubblico;

b) fornendo, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; nonché

c) comunicando per le operazioni che coinvolgono strumenti finanziari, anche per il sostegno diretto temporaneo al reddito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, l'importo del sostegno del Fondo ai beneficiari finali.

3. Qualora uno Stato membro non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 e qualora non siano state attuate azioni correttive, la Commissione applica misure, tenendo conto del principio di proporzionalità, che annullano fino al 5 % annuo del sostegno del Fondo allo Stato membro interessato.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro interessato riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 e conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 e conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 *e in reale consultazione con i pertinenti portatori di interesse conformemente ai principi del codice europeo di condotta sul partenariato istituito dal regolamento*

delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

Emendamento

a) informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica **e di povertà di mobilità, in particolare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, e gli utenti vulnerabili dei trasporti;**

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) informazioni dettagliate sull'applicazione delle definizioni di povertà energetica e di mobilità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e paragrafo 2 bis, sulla base di criteri concreti e misurabili;

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *se pertinente*, informazioni sui progressi verso **l'obiettivo indicativo nazionale** nel ridurre il numero **delle** famiglie in condizioni di povertà energetica;

Emendamento

b) informazioni sui progressi verso **gli obiettivi e i traguardi indicativi nazionali** nel ridurre il numero **di** famiglie in condizioni di povertà energetica **e di povertà di mobilità, in particolare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei**

trasporti.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano;

Emendamento

c) informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano, ***in particolare per quanto concerne la riduzione delle emissioni raggiunta e il numero di persone che beneficiano delle misure*** del piano;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) una spiegazione del modo in cui le misure del piano dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) informazioni dettagliate sulla quota e la destinazione del sostegno diretto al reddito del piano;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni ***per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis*** della direttiva 2003/087/CE;

Emendamento

f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni della direttiva 2003/087/CE;

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione monitora la quota dei costi relativi alla restituzione delle quote ai sensi del capo IV bis della direttiva .../.../CE[(COD)2021/0211] assorbita dai fornitori di carburante e trasferita ai consumatori finali. La Commissione riferisce annualmente le sue conclusioni al Parlamento.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, ***compreso il modello in base al quale gli Stati membri***

devono comunicare. La Commissione adotta tali atti delegati entro ... [3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Trasparenza

- 1. La Commissione trasmette i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, quali rese pubbliche dalla Commissione, simultaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.*
- 2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario, nel rispetto di disposizioni di riservatezza.*
- 3. La Commissione fornisce alle commissioni competenti del Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani presentati dagli Stati membri.*
- 4. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della valutazione dei piani da parte della Commissione.*

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 23 ter (nuovo)

Articolo 23 ter

Dialogo sociale per il clima

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare due volte l'anno la Commissione a discutere le seguenti questioni:

- a) i piani presentati dagli Stati membri;***
- b) la valutazione da parte della Commissione dei piani presentati dagli Stati membri;***
- c) lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi dei piani presentati dagli Stati membri;***
- d) le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi;***
- e) qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del Fondo.***

2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sociale per il clima, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo.

Emendamento

1. Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo ***fino a tale data, tenendo conto in particolare dei risultati delle prime relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23.***

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per ciascun anno di attività del fondo, la Commissione fornisce una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riduzione della CO2 derivante dagli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici e nell'integrazione di energia da fonti rinnovabili, nonché dagli investimenti effettuati per garantire un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa

3. La relazione di valutazione di cui ***al paragrafo 1 esamina, in particolare:***

valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni *per l'edilizia e il trasporto su strada* in applicazione *del capo IV bis* della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni *per l'edilizia e il trasporto su strada* in applicazione *del capo IV bis* della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

- a) la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale;
- b) *paese per paese, i progressi e gli effetti dell'attuazione degli investimenti e delle misure strutturali e l'uso del sostegno diretto al reddito alla luce del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani e della conseguente necessità e del livello richiesto di sostegno diretto al reddito in tale contesto, conformemente alle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per il periodo 2028-2032;*
- c) *l'applicazione delle definizioni di povertà energetica e di mobilità comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a bis, e l'eventuale necessità di un approccio più dettagliato in futuro e, se del caso, di presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio;*

Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni in applicazione della

direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti. ***Nell'ambito della relazione di valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina altresì la proroga dell'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio di cui all'articolo 9 nel contesto dei negoziati del successivo quadro finanziario pluriennale.***

⁶³ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁶³ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e*** all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di poteri di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di poteri di cui **all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e** all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dalla data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn]del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴ recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

soppresso

⁶⁴ [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio.... (GU)] [Modifica della direttiva 2003/87/CE]

Emendamento 156

Proposta di regolamento Allegato I – comma 9

Testo della Commissione

Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27, non può essere inferiore alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti i sia pari al 100 %.

Emendamento

Per tutti gli Stati membri, gli α_i non possono essere inferiori allo 0,07 % della somma delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27, ***gli α_i non possono essere inferiori*** alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli α_i degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti ***gli α_i sia pari al 100 %.***

Emendamento 157

**Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis, sono assegnate agli Stati membri sulla base della ripartizione seguente.

Dotazione finanziaria massima per Stato membro dell'UE

<i>Stato membro</i>	<i>Quota come % del totale</i>	<i>TOTALE [data di entrata in vigore]-2032 (in EUR, a prezzi correnti)</i>	<i>Importo per il periodo [data di entrata in vigore]-2027 (in EUR, a prezzi correnti)</i>	<i>Importo per il periodo 2028– 2032 (in EUR, a prezzi correnti)</i>
<i>Belgio</i>	2,56	<i>[1 844 737 639]</i>	<i>[605 544 073]</i>	<i>[1 239 193 566]</i>
<i>Bulgaria</i>	3,85	<i>[2 778 104 958]</i>	<i>[911 926 420]</i>	<i>[1 866 178 538]</i>
<i>Cechia</i>	2,40	<i>[1 735 707 679]</i>	<i>[569 754 460]</i>	<i>[1 165 953 219]</i>
<i>Danimarca</i>	0,50	<i>[361 244 536]</i>	<i>[118 580 270]</i>	<i>[242 664 266]</i>
<i>Germania</i>	8,19	<i>[5 910 983 488]</i>	<i>[1 940 308 984]</i>	<i>[3 970 674 504]</i>
<i>Estonia</i>	0,29	<i>[207 004 992]</i>	<i>[67 950 392]</i>	<i>[139 054 600]</i>

<i>Irlanda</i>	1,02	[737 392 966]	[242 052 816]	[495 340 150]
<i>Grecia</i>	5,52	[3 986 664 037]	[1 308 641 796]	[2 678 022 241]
<i>Spagna</i>	10,53	[7 599 982 898]	[2 494 731 228]	[5 105 251 670]
<i>Francia</i>	11,20	[8 087 962 701]	[2 654 912 964]	[5 433 049 737]
<i>Croazia</i>	1,94	[1 403 864 753]	[460 825 411]	[943 039 343]
<i>Italia</i>	10,81	[7 806 923 117]	[2 562 660 358]	[5 244 262 759]
<i>Cipro</i>	0,20	[145 738 994]	[47 839 531]	[97 899 463]
<i>Lettonia</i>	0,71	[515 361 901]	[169 170 042]	[346 191 859]
<i>Lituania</i>	1,02	[738 205 618]	[242 319 573]	[495 886 046]
<i>Lussemburgo</i>	0,10	[73 476 421]	[24 118 991]	[49 357 430]
<i>Ungheria</i>	4,33	[3 129 860 199]	[1 027 391 783]	[2 102 468 416]
<i>Malta</i>	0,01	[5 112 942]	[1 678 348]	[3 434 594]
<i>Paesi Bassi</i>	1,11	[800 832 270]	[262 877 075]	[537 955 195]
<i>Austria</i>	0,89	[643 517 259]	[211 237 660]	[432 279 599]
<i>Polonia</i>	17,61	[12 714 118 688]	[4 173 471 093]	[8 540 647 595]
<i>Portogallo</i>	1,88	[1 359 497 281]	[446 261 573]	[913 235 708]
<i>Romania</i>	9,26	[6 682 901 998]	[2 193 694 977]	[4 489 207 021]
<i>Slovenia</i>	0,55	[397 623 987]	[130 522 001]	[267 101 985]
<i>Slovacchia</i>	2,36	[1 701 161 680]	[558 414 568]	[1 142 747 112]
<i>Finlandia</i>	0,54	[386 966 933]	[127 023 772]	[259 943 161]
<i>Svezia</i>	0,62	[445 050 067]	[146 089 842]	[298 960 225]
<i>EU27</i>	100 %	[72 200 000 000]	[23 700 000 000]	[48 500 000 000]